

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1319 DELLA COMMISSIONE****del 22 settembre 2020****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Provola dei Nebrodi» (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Provola dei Nebrodi» come denominazione di origine protetta (DOP) presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Il 22 ottobre 2019 la Commissione ha ricevuto la notifica di opposizione del Belgio. Il 31 ottobre 2019 la Commissione ha trasmesso tale notifica all'Italia. La Commissione ha ricevuto la dichiarazione di opposizione motivata il 19 dicembre 2019, ossia entro il termine previsto.
- (3) La Commissione ha esaminato l'opposizione inviata dal Belgio e l'ha giudicata ricevibile.
- (4) Con lettera del 19 febbraio 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.
- (5) Sebbene Italia e Belgio non abbiano raggiunto un accordo, con lettera del 16 giugno 2020 indirizzata alle autorità italiane il Belgio ha ritirato la sua opposizione alla registrazione della denominazione «Provola dei Nebrodi».
- (6) Pertanto è opportuno iscrivere nel registro la denominazione di origine «Provola dei Nebrodi» (DOP),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il nome «Provola dei Nebrodi» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2020

*Per la Commissione**La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU C 257 del 31.7.2019, pag. 18.<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).